

Statuto dell'ASSOCIAZIONE "RADICALI FRIULANI"

Art. 1 (La Associazione)

1. L'Associazione "Radicali Friulani" è un'associazione nata con lo scopo di promuovere l'iniziativa politica di "Radicali Italiani" e degli altri soggetti dell'area radicale, e di promuovere iniziative autonome, approvate dall'Assemblea degli iscritti.
2. L'Associazione non ha alcuna rappresentanza territoriale esclusiva dell'area radicale.
3. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli iscritti, la Direzione, il Presidente, il Tesoriere.
4. L'Associazione ha sede telematica sul sito www.radicalifriulani.it.

Art. 2 (Gli Iscritti)

1. L'iscrizione si compie con il versamento della quota annuale, che vale da accettazione del presente Statuto.
2. Chiunque può aderire all'Associazione mediante il versamento della quota minima d'iscrizione, approvata annualmente dall'Assemblea degli Iscritti.
3. Nessuno può essere espulso dall'associazione.

Art. 3 (Assemblea degli Iscritti)

1. L'Assemblea degli iscritti è il massimo organo deliberativo della Associazione, di cui stabilisce gli obiettivi dell'azione politica annuale. È costituita da tutti gli iscritti in regola con le condizioni di cui all'art.2.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.
3. L'Assemblea, a maggioranza semplice degli iscritti, approva lo Statuto, stabilisce il programma dell'attività dell'Associazione, approva il bilancio, provvede all'elezione di Presidente e Tesoriere, e delibera sulla quota minima di iscrizione per l'anno successivo.
4. Ai lavori dell'Assemblea può partecipare chiunque, con diritto di parola.
5. Le votazioni non possono avvenire per delega e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della sua tenuta. La convocazione può avvenire anche per e-mail, ma in ogni caso sempre con la pubblicazione dell'avviso sulla mailing-list radicalifvg@yahoo.com e sul sito di riferimento www.radicalifriulani.it.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 4 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, in ogni sede, anche giudiziaria.
2. Il Presidente attua gli indirizzi deliberati dall'Assemblea ed è responsabile dell'iniziativa politica dell'Associazione.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea degli Iscritti e nomina, d'accordo con il Tesoriere, i membri della Direzione.
4. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Iscritti, secondo le modalità di cui all'art. 3.6. , quando ne facciano richiesta un terzo dei soci, o la maggioranza dei membri della Direzione.

Art. 5 (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere amministra il fondo comune dell'Associazione, con autonomia sulle modalità di gestione e sulle decisioni di spesa, in funzione degli indirizzi dell'Assemblea.
2. Il Tesoriere è responsabile di fronte all'Assemblea degli Iscritti, alla quale presenta annualmente il resoconto.

Art. 6 (Elezione di Presidente e Tesoriere)

1. L'Assemblea degli Iscritti elegge il Presidente e il Tesoriere con votazione a scrutinio segreto tra candidati concorrenti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al sorteggio.
2. Il Presidente, il Tesoriere e la Direzione durano in carica per dodici mesi dal momento della loro elezione.

Art. 7 (La Direzione)

1. La Direzione collabora con il Presidente e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Associazione.
2. La Direzione è composta dal Presidente, dal Tesoriere, e da tre a cinque membri nominati dal Presidente, d'intesa con il Tesoriere, entro quindici giorni dalla chiusura dell'Assemblea degli Iscritti.

Art. 8 (Uso e finalità del sito)

1. Tutti gli atti dell'Associazione vengono pubblicati sul sito www.radicalifriulani.it.
2. La registrazione sul sito e le discussioni contenute in esso, così come sulla mailing list radicalifvg@yahoogroups.com, sono aperte a tutti. Anche i non iscritti all'Associazione possono accedervi.

Art. 9 (Modifica dello Statuto)

1. Per la modifica del presente Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, oppure semplicemente la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a partire dalla terza convocazione a distanza di almeno sei giorni dalla precedente.

Art. 10 (Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, con votazioni a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, oppure semplicemente a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, a partire dalla terza convocazione a distanza di almeno quindici giorni dalla precedente.
2. Sulla destinazione dei fondi residui al momento dello scioglimento dell'Associazione decide l'Assemblea degli Iscritti.